



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2018/57/0639 del 09/11/2018

**Oggetto:** LLPP EDP 2018/016 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 120.000,00 (CUP: H92H17000210005 - CIG: 768325134D). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

### IL CAPO SETTORE AD INTERIM Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 526 del 04/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Mantenimento in efficienza e adeguamento normativo degli impianti termici/condizionamento degli edifici comunali", dell'importo complessivo di € 120.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi

- dando atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.
- in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

PRESO ATTO che in ordine alla riforma normativa introdotta con il c.d. correttivo, D. Lgs. 56/2017, in relazione alle modalità di gara da applicarsi a progetti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, ha risposto positivamente al quesito del MIT sull'interpretazione del combinato disposto degli [articoli 36, comma 2](#), lettere b), c) e d) e [95, comma 4, lettera a\)](#), del [Codice dei contratti](#), nel senso dell'unica lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile sia che la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

RITENUTO di condividere l'interpretazione fornita da ANAC, disponendo per l'affidamento dei lavori di che trattasi, di procedere con procedura negoziata atteso che l'importo lavori rientra in quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, pertanto si può procedere mediante procedura negoziata "previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti" e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando l'efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all'importo dell'appalto;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- arch. Diego Giacon quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2018/526);
- ing. Simone Sarto, Istr. direttivo tecnico, quale direttore dei lavori;

DATO ATTO che, per mera dimenticanza, non sono stati indicati, all'art. 14 "Obblighi assicurativi" dello schema di contratto, approvato con deliberazione GC n. 526/2018, la somma assicurata, la suddivisione delle relative partite e l'importo del massimale della responsabilità civile per danni causati a terzi, pertanto l'articolo 14 è da intendersi integrato con il presente paragrafo:

*La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:*

- *copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 150.000,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):*
  1. *opere pari a € 90.866,95 importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);*
  2. *valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 40.000,00;*
  3. *costi di demolizione e di sgombero pari a € 19.133,05;*
- *assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00 .*

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornata con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 90.866,95 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 30,00 mentre nulla sarà dovuto dalle imprese che intenderanno partecipare alla procedura di selezione del contraente;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010;

## D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Mantenimento in efficienza e adeguamento normativo degli impianti termici/condizionamento degli edifici comunali";
2. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato d'Appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 526/2018 e integrati con il presente atto per quanto indicato in premessa) ed in particolare:
  - l'importo lavori di € 90.866,95 viene scisso in € 89.815,56 da assoggettare a ribasso ed in € 1.051,39 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
3. che all'affidamento dei lavori si procede con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo l'interpretazione fornita dal Presidente dell'ANAC con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
4. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato
  - l'arch. Diego Giacon quale responsabile del procedimento
  - l'ing. Simone Sarto, Istr. direttivo tecnico, quale direttore dei lavori che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
5. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito <http://www.padovanet.it> di apposito avviso per individuare 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 7 e art. 216, c. 9 del D. Lgs. 50/2016;
6. che relativamente alle opere da eseguire, trattasi di opere di installazione nuovi impianti di climatizzazione, integrazione, mantenimento in efficienza e adeguamento normativo degli impianti esistenti negli edifici comunali per le quali:
  - ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OS28;
  - Ai soli fini della necessità dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza, nell'ambito dell'importo dei lavori, delle seguenti lavorazioni, eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:
    - Impianti elettrici (€ 2.986,86) - [art. 1, comma 2, lett. a) - D.M. 37/2008];
    - Impianti termici e di condizionamento (€ 87.880,09) - [art. 1, comma 2, lett. c) - D.M. 37/2008];Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere in questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti;
  - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#), avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
9. l'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore;

10. in caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
11. in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;
12. che l'opera è appaltabile;
13. che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016);
14. di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell'ANAC, sul cap.22000120 "Mantenimento in efficienza e adeguamento normativo degli impianti termici/condizionamento degli edifici comunali" del Bilancio di Previsione 2018 - Classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto PF U.2.02.01.09.002 – prenotazione n. 2018/12312/00 (deliberazione G.C. n. 526/2018) (Vincolo 2018AV4SF)

09/11/2018

**Il Capo Settore ad interim  
Massimo Benvenuti**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.01.06.2.02	22000120	U.2.02.01.09.002	30,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	201802526	2018001231201

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

12/11/2018

**Il Funzionario con P.O. delegato  
Maurizio Cardin**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa